

## DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 16.1.1996

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale e il ministro della sanità visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19.9.94 ti. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n.242, il quale prevede l'emanazione di un decreto del ministri del lavoro e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro decretano:

### Art. 1 - Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- A) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- B) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia. Di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- C) cenni i di tecnica del la comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

### Art. 2 - Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- A) principi costituzionali e civilistici
- B) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- C) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- D) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- E) la valutazione dei rischi;
- F) l'individuazione delle misure (tecniche. Organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- G) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- H) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

### Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- A) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- B) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
- C) la tutela assicurativa, le scolastiche e il registro degli infortuni;
- D) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- E) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- F) la valutazione dei rischi;
- G) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- H) i dispositivi di protezione individuale;
- I) la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
- L) la prevenzione sanitaria;
- M) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di 16 ore.

### Art. 4 - Attestazione dell'avvenuta formazione

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.